



**COMUNICAZIONI AI SENSI ARTT. 11 E 16 DEL D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
IN AMBITO DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.Lgs.387/2003 e s.m.i.**

I presupposti per l'emanazione del decreto di esproprio sono la previsione dell'opera nello strumento urbanistico generale o in atto equivalente, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, la determinazione dell'indennità.

Il rilascio dell'autorizzazione unica assorbe in sé le prime due fasi del procedimento, in quanto ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. costituisce dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché variante urbanistica, se necessaria. Per assicurare legittimità alla dichiarazione di pubblica utilità e al vincolo preordinato all'esproprio (e di conseguenza alla stessa autorizzazione unica) è necessario rispettare il diritto di partecipazione dei soggetti interessati attraverso le comunicazioni di avvio dei procedimenti di apposizione del vincolo, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità.

La comunicazione dà avviso ai soggetti interessati della previsione dell'opera e del procedimento di autorizzazione unica in corso, informando inoltre della possibilità di prendere visione degli elaborati e di presentare osservazioni nei termini previsti dalla legge. In tal modo il procedimento rispetta il diritto dei soggetti interessati alla partecipazione, attraverso l'eventuale presentazione di osservazioni, che in tale fase, saranno unicamente inerenti all'opportunità e alla localizzazione dell'opera, in relazione ai vincoli ablativi da imporre.

Il Testo Unico sugli Espropri disciplina tale comunicazione agli artt.11 e 16 prevedendone la forma e il contenuto. Nell'ambito dell'autorizzazione, si procede ad un'unica comunicazione contenente l'avviso relativo all'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio (art.11) e quello relativo all'avvio del procedimento di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità

Di seguito si delineano le due modalità previste dalla legge per le comunicazioni di che trattasi:

- Comunicazione **personale** ai sensi dell'art.11 c.2 e art. 16 c.4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- **Avviso pubblico** ai sensi dell'art.11 c.2 e art. 16 c.5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., qualora il numero di destinatari dell'avviso sia superiore a 50).

In via generale si rammenta che:

- per il conteggio del numero dei soggetti interessati, si fa riferimento al Piano particellare di esproprio;
- che i soggetti usufruttuari o locatari non devono essere considerati quali espropriandi e quindi non rientrano nel conteggio (artt. 3 c.2 e 34 cc.3-4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.).

COMUNICAZIONE PERSONALE.

La comunicazione deve avvenire mediante **mezzo idoneo, personalmente** ad ogni soggetto interessato.

La giurisprudenza ritiene che la comunicazione personale debba essere nominativa e indirizzata presso la residenza dell'interessato e che non sia legittima la comunicazione cumulativa, ossia un unico invio per più soggetti (Sentenza 1089 del 15/04/2010 Tar Catania Sezione I), né la comunicazione fatta ad un soggetto presso un familiare, tranne il caso della domiciliazione



presso altro soggetto scelta e comunicata dall'espropriando. (es. domiciliazione presso avvocato).

Per i soggetti irreperibili (per tale definizione occorre che il proponente provi in modo effettivo l'irreperibilità, producendo una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nella quale comunica di avere effettuato tutte le opportune ricerche presso il comune in cui risulta l'ultimo domicilio conosciuto) si procederà nel medesimo modo adottato per i soggetti deceduti così come disposto dall'art. 16 c.8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

PUBBLICAZIONE DI AVVISO AI SENSI DELL'ART. 16 C.8

L'art.16 c.8 dispone che "*Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, **la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale***".

Pertanto per i soggetti deceduti (e irreperibili assoluti) si prevede in luogo della comunicazione personale la pubblicazione di un avviso:

- affisso per **venti giorni** consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati;
- pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

PUBBLICAZIONE DI AVVISO AI SENSI DEGLI ARTT. 11 C.2 E 16 C.5.

L'art. 11 c.2 DPR 327/2001 e s.m.i a cui rinvia anche l'art.16 c.5, dispone che: "*Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo*".

Quando il numero degli espropriandi è superiore a 50 si prevede in luogo della comunicazione personale la pubblicazione di un avviso;

- affisso per **venti giorni** consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati;
- pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale;
- pubblicato sul Sito della Regione nel cui territorio insiste l'opera. Per la Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/.

Il proponente ha anche la possibilità di effettuare la pubblicazione gratuita sul burp nella sezione avvisi, secondo le modalità specificate al sito del bollettino: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/pubblica.htm>.

In via generale la norma non stabilisce un criterio per la scelta del/dei quotidiano/i da utilizzare per la pubblicazione (artt. 11 c.2 e 16 c.5, o art. 16 c.8). E' possibile optare per la pubblicazione sulla pagina nazionale di un quotidiano a diffusione nazionale e locale, oppure per la pubblicazione su due diversi quotidiani uno a diffusione nazionale e l'altro locale.



Considerata l'eventualità di doversi difendere in giudizio sull'idoneità dello strumento di pubblicazione adottato per informare i soggetti espropriandi, è opportuno che il medesimo corrisponda alla prescrizione di legge (= diffusione nazionale e locale), benché nel perseguimento del principio di economicità.

Per cui il quotidiano che costituisce il "dorso" regionale di un quotidiano nazionale non può essere considerato quotidiano a diffusione nazionale.

L'espressione "a diffusione locale" è un po' volatile, in quanto da un lato è riferibile al quotidiano maggiormente letto nella zona interessata dalle opere dall'altro alla presenza quotidiana di pagine dedicate alla cronaca locale.

A tal proposito si potrebbe far riferimento alla legge adottata in ambito delle gare d'appalto: **l'art.110 del D.P.R. 207/2010** - Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 80, comma 9, D.P.R. n. 554/1999), **che fornisce una definizione dei quotidiani e relativa diffusione:**

"Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani".

La scelta dei quotidiani può essere semplificata anche dalla consultazione del Link http://www.primaonline.it/wp-content/plugins/Flutter/files_flutter/1363107542ads-quotidiani-gennaio-2012.xls, messo a disposizione da ADS e il sito http://it.wikipedia.org/wiki/Quotidiani_in_Italia. ove è possibile verificare i dati relativi alla tiratura/diffusione dei quotidiani.

GLI ONERI DI PUBBLICAZIONE

Gli oneri di pubblicazione sono a carico del soggetto proponente.

CONTENUTO MINIMO DELL'AVVISO PUBBLICO.

L'avviso deve precisare:

- dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Art.11 c.2 ultimo capoverso.
- il nominativo del responsabile del procedimento art.16 c.4.
- i riferimenti catastali delle aree (comune foglio mappale) e i nominativi dei proprietari.